



Circolare n. 77

Copertino, 20/08/2021

A tutto il personale scolastico, docente e ATA,

OGGETTO: Possesso, esibizione ed esenzione GREENPASS

Si rende necessario fornire alcuni chiarimenti in merito alle notizie che circolano da alcuni giorni, soprattutto rispetto a quanto contenuto nel Decreto Legge 111 del 06 agosto 2021.

L'articolo 1, comma 6, di tale Decreto prevede "*Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università*" disponendo, tra le altre cose:

"Al decreto legge 22 aprile 2021, n.52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, dopo l'articolo 9-bis è inserito il seguente:

ART. 9-ter

(Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.

Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10."

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

In base a quanto sopra, dal 1 settembre al 31 dicembre 2021, per tutto il personale educativo, scolastico, amministrativo e ausiliario è in vigore l'obbligo di possesso e il dovere di esibizione della Certificazione verde – Green Pass, come chiarito anche dalla nota tecnica del MIUR (Prot. 1237) del 13 agosto 2021. Tale nota precisa anche le modalità di verifica del possesso, da parte del personale, del Green Pass: *“La verifica di che trattasi può, dal dirigente scolastico, essere formalmente delegata a personale della scuola. L'applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale.”*

Conformemente a quanto previsto, a partire dall'obiettivo primario e prioritario di provvedere alla migliore organizzazione possibile di tutti i servizi scolastici già a partire dalla giornata odierna è possibile inviare all'indirizzo di posta elettronica appositamente creato, greenpass@comprensivofalconecopertino.it la certificazione verde (greenpass) possibilmente in formato pdf (non il solo QR Code) o alternativamente il certificato medico che esonera dal rilascio del suddetto greenpass. A tal fine ai sensi della circolare ministeriale (prot. 35309) del 4 agosto cui si rimanda integralmente, si ricorda che *“La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti Sars-CoV-2 viene rilasciata ai cittadini italiani quando si verificano alcune condizioni:*

- vaccinazione omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate;*
- tutti coloro che hanno avuto un problema di salute tra la prima e la seconda dose;*
- chi ha avuto un parere negativo dal medico a causa di patologie pregresse*
- tutti “i malati rari e cronici che, per via della loro patologia, non hanno la possibilità di accedere alla vaccinazione” e inoltre che “le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 potranno essere rilasciate in formato cartaceo e potranno avere una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni”*

Certa della vostra consapevole collaborazione, ringrazio già da ora ognuno di voi.

Il Dirigente scolastico
Ornella Castellano

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993)